

ESERCIZIO DI ATTREZZATURE E DI INSIEMI A PRESSIONE

> PED - Pressure Equipment Directive

Il testo della direttiva europea PED è stato pubblicato sulla G.U. della Comunità Europea il 9 luglio 1997 e sulla G.U. della R.I. il 18 agosto 1997.

La direttiva PED è stata recepita dall'Italia con D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 93 con il titolo: "Attuazione della direttiva 97/23/CE (PED) in materia di attrezzature a pressione". Prevista l'applicazione facoltativa dal 29/11/2000 al 29/05/2002 e con l'applicazione obbligatoria dal 30/05/2002.

La Direttiva 97/23/CE detta le condizioni per la costruzione e l'immissione sul mercato delle attrezzature a pressione e degli insiemi superando le disposizioni nazionali riguardanti la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità degli stessi. Per una corretta applicazione della Direttiva vengono emessi dalla Commissione Europea delle Linee Guida WGP.

Le norme europee armonizzate alla Direttiva PED elaborate dal CEN non sono obbligatorie ma se applicate, danno la presunzione di conformità alla direttiva stessa in quanto si ritengono soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla PED.

Il CEN ha già elaborato norme europee EN per la costruzione di attrezzature a pressione non esposte a fiamma e per i generatori di vapore d'acqua.

> SPVD - Simple Pressure Vessels Directive

Direttiva Europea sui recipienti semplici a pressione recepita in Italia con *Simple Pressure Vessels Directive* D.Lgs 27 settembre 1991 n. 311 in attuazione della Direttiva 87/404/CEE e 90/488/CEE.

Pubblicata sulla G.U. del 04 ottobre 1991 con applicazione facoltativa dal 05 ottobre 1991 al 30 giugno 1992 ed applicazione obbligatoria dal 01 luglio 1992.

La Direttiva riguarda i recipienti fabbricati in serie destinati a contenere aria o azoto, non esposti a fiamma, con pressione superiore a 0,5 bar e minore o uguale a 30 bar ed il prodotto della pressione per il volume compreso tra 50 e 10.000 bar per litri e di forma semplice.

> D.M. 01 dicembre 2004 n. 329

Emanato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs n. 93 del 25 febbraio

2000 adotta prescrizioni per:

- a) dichiarazione di messa in servizio
- b) controllo di messa in servizio
- c) riqualificazione periodica
- d) controllo dopo riparazione

L'entrata in vigore del D.M. 329/2004 ha superato le persistenti norme nazionali sull'esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione.

> Circolare 02/03/2005

La circolare n. 2117 pubblicata sulla G.U. n. 58 dell'11 marzo 2005.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare sopra citata chiarisce che con l'entrata in vigore del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 i riferimenti al R.D. 12 maggio 1927 n. 824 non sono più compatibili con il rinnovato quadro legislativo.

Per quanto concerne la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi devono essere applicate le disposizioni dettate dal regolamento del 01/12/2004 n. 329.

La validità ed i contenuti della circolare hanno avuto interpretazioni discordanti tra organi dell'ISPEL e del Ministero dello Sviluppo Economico.

> D.M. 29 febbraio 1988

Il Decreto modificato con D.M. 23 settembre 2004 reca norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva inferiore a 13 m³.



ESERCIZIO DI GENERATORI DI VAPORE

> **D.M. 01 dicembre 2004 n. 329**

> **R.D. 12 maggio 1927 n. 824**

Per la sola parte riguardante la condotta dei generatori di vapore.

> **D.M. 22 aprile 1935**

Titolo IV. Locali per i generatori di vapore.

> **D.M. 01 marzo 1974**

Pubblicato sulla G.U. del 16 aprile 1974 n. 99. "Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore".

> **D.P.R. 05 settembre 1966 n. 1208**

Il Decreto è stato pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 1974 n. 14. "Norme riguardanti gli apparecchi di alimentazione per i generatori di vapore aventi potenzialità specifica superiore a 20 kg per metro quadrato e per ora".

ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

> **D.M. 01 dicembre 1975**

Il Decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 33 del 06 febbraio 1976.

> **Raccolta "R" ed. 82, norme di sicurezza per impianti di riscaldamento.**

> **Le norme UNI EN 764 e D.M. 21 maggio 1974, Raccolta "E" ed. 79** possono attualmente essere utilizzate come specifiche tecniche applicative in fase di controllo di messa in servizio e riqualificazione periodica per le parti non in contrasto con il D.M. 1 dicembre 2004, n. 329, in attesa di specifiche tecniche applicative del D.M. 329/2004 di emanazione ministeriale.

Il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose. La nuova direttiva modifica il quadro normativo riunendo in un unico provvedimento legislativo quattro direttive e due decisioni della Commissione relative al trasporto di merci pericolose ampliando il campo di applicazione con l'inserimento di norme comunitarie relative al trasporto fluviale oltre quelle concernenti il trasporto su strada e per ferrovia. Le direttive 94/55/CE (recepimento ADR-trasporto stradale), 96/49/CE (recepimento RID-trasporto ferroviario), 96/35/CE e 2000/18/CE (Consulenti per la sicurezza) e le decisioni 2005/263/CE e 2005/180/CE sono state abrogate. Da quanto sopra premesso ne consegue che i riferimenti alle direttive recentemente abrogate presenti in questa scheda dovranno successivamente essere cambiati con la nuova denominazione della direttiva sostitutiva. Ad oggi il Ministero dei Trasporti (Autorità competente) non ha ancora annullato i decreti di recepimento delle vecchie direttive che pertanto continuano ad essere cogenti. Nonostante ciò la nuova edizione del Regolamento ADR 2009 è già disponibile ed è entrata in vigore definitivamente nel luglio di questo anno anche ufficialmente l'Autorità competente non l'ha ancora adottata.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Link utili: www.ispesl.it
Contatti: serafino.taiano@ispesl.it